

**Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2017 — ACDA e a./Commissione**(Causa T-242/15) <sup>(1)</sup>**(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Proroga della durata delle concessioni — Piano di rilancio autostradale nel territorio francese — Decisione di non sollevare obiezioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)**

(2017/C 070/29)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: Automobile club des avocats (ACDA) (Parigi, Francia), Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) (Bordeaux, Francia), Fédération française des motards en colère (FFMC) (Parigi), Fédération française de motocyclisme (Parigi), Union nationale des automobile clubs (Parigi) (rappresentante: M. Lesage, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e R. Sauer, agenti)

**Oggetto**

Ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione C(2014) 7850 final della Commissione, del 28 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.2014/N 38271 — Francia — Piano di rilancio autostradale.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda d'intervento della Repubblica francese.
- 3) L'Automobile club des avocats (ACDA), l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme e l'Union nationale des automobile clubs sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative alla domanda d'intervento.

---

<sup>(1)</sup> GU C 236 del 20.7.2015.

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — MS/Commissione**

(Causa T-435/16)

(2017/C 070/30)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

- annullare la decisione della Commissione di diniego di comunicazione dei dati personali riguardanti il ricorrente, adottata il 16 giugno 2016;
- ingiungere il risarcimento del pregiudizio morale derivante dal comportamento illecito della Commissione europea, valutato ex bono et aequo in EUR 20 000;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e, in particolare, dei suoi articoli 8, 13 e 20. La parte ricorrente invoca anche la violazione del diritto fondamentale di accesso ai dati personali e del diritto al rispetto della vita privata, nonché la violazione del principio dei diritti della difesa, della parità delle armi e del diritto a una buona amministrazione. La decisione contestata sarebbe peraltro viziata da una motivazione irregolare e infondata. Tutte le illegittimità suddette costruirebbero illeciti tali da causare alla parte ricorrente un pregiudizio reale e certo.

---

### Ricorso proposto il 14 settembre 2016 — PJ/EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)

(Causa T-664/16)

(2017/C 070/31)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* PJ (rappresentante: B. Schürmann, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Erdmann & Rossi GmbH (Berlino, Germania)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Erdmann & Rossi» — Marchio dell'Unione europea n. 10 310 481

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 luglio 2016 nel procedimento R 1670/2015-4

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;